

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI BISSONE E LA PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO DI BISSONE

Art. 1 STIPULANTI

La presente Convenzione è stipulata tra:

il Comune di Bissone, rappresentato dal Municipio di Bissone, Piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone
(di seguito chiamato Comune)

e

la Parrocchia di San Carpofofo di Bissone, rappresentata dal Consiglio parrocchiale, Contrada Maderni 7, 6816 Bissone

(di seguito chiamata Parrocchia)

Art. 2 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI

A OGGETTO

La presente Convenzione ha come oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Bissone e la Parrocchia di San Carpofofo di Bissone.

B PRESTAZIONI DELLA PARROCCHIA

1 La Parrocchia mette gratuitamente in concessione e per una durata indeterminata al Comune le seguenti sue aree di proprietà a scopo di pubblica utilità:

- mappale no. 292 (Sagrato parrocchiale);
- mappale no. 301 (Parco San Rocco).

La Parrocchia si impegna a sottoporre al Comune i relativi atti di concessione secondo le disposizioni legali pertinenti.

2 La Parrocchia si impegna a garantire la celebrazione decorosa del culto in tutte le sue forme e nelle misure confacenti le necessità della comunità cattolica.

C PRESTAZIONI DEL COMUNE

1 Il Comune si obbliga, mediante la presente Convenzione, a versare annualmente alla Parrocchia, quale contributo alle spese di culto, all'ordinaria amministrazione ed alla manutenzione dei beni sacri, un importo complessivo annuale di CHF 24'000.00 (ventiquattromila franchi svizzeri).
Il contributo è versato in 4 rate da CHF 6'000.00, segnatamente a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

2 Il Comune prende a carico l'ordinaria manutenzione delle seguenti proprietà della Parrocchia:

- proprietà indicate all'art. 2 lett. B, punto 1;
- mappale no. 301 (Sagrato dell'Oratorio di San Rocco);
- mappale no. 282 (area circostante la Chiesa parrocchiale di San Carpofofo);
- mappale no. 81 (area circostante e l'interno della Cappella votiva di San Nicolao della Flüe);
- mappale no. 280 (area circostante e l'interno dell'Altana, Belvedere Tencalla).

Per ordinaria manutenzione si intende il regolare taglio e la cura della vegetazione presente sui fondi, la manutenzione delle panchine, dei cestini e di altri arredi pubblici, dell'illuminazione pubblica (eccettuata l'illuminazione dei beni sacri), la pulizia dei fondi, l'irrigazione, la raccolta dei rifiuti e la manutenzione degli impianti posati a cura del Comune. Per quanto attiene all'Altana, Belvedere Tencalla (mappale no. 280), il Comune prenderà inoltre a carico i costi assicurativi e dell'energia elettrica per l'illuminazione del bene culturale.

3 Tutti gli interventi di risanamento o di conservazione degli impianti o dei beni sacri di proprietà della Parrocchia, rimangono di competenza ed a carico della stessa.

Il Comune riconosce alla Parrocchia, mediante la presente Convenzione, un contributo minimo del 20% (venti per cento) alle spese di conservazione dei beni sacri riconosciute dall'Autorità cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC) del 13 maggio 1997.

Art. 3 OBBLIGHI E DIRITTI DIVERSI

A La Parrocchia è tenuta:

- a) a trasmettere annualmente ed a titolo informativo al Comune, copia del conto preventivo e del conto consuntivo approvato dall'Assemblea parrocchiale;
- b) a richiedere la designazione al Comune, per il tramite del Municipio, di un rappresentante in Consiglio parrocchiale, giusta l'art. 17 cpv. 4 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCc) del 16 dicembre 2002;
- c) a regolare l'uso delle campane per scopi non liturgici (ad esempio per il battito dell'ora e lo scampanio), in modo che non arrechi disturbo alla quiete pubblica dalle ore 21.00 alle ore 07.00;
- d) a concedere gratuitamente al Comune l'uso degli edifici sacri per scopi non liturgici, ad esempio per l'organizzazione di concerti od altre attività d'interesse pubblico, a condizione che non intralcino il normale esercizio del culto e la destinazione del bene sacro.

B Il Comune si impegna:

- a) ad evadere celermente le procedure edilizie nell'ambito della conservazione di beni sacri e di prescindere dal prelievo di tasse amministrative a carico della Parrocchia, contestualmente a decidere sull'ammontare del contributo comunale di cui all'art. 2 lett. C, punto 3;
- b) a tenere a giorno e trasmettere su richiesta della Parrocchia il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCc) del 16 dicembre 2002;
- c) a mettere a disposizione l'albo comunale ed il sito internet istituzionale per la pubblicazione degli atti della Parrocchia, le pubblicazioni comunali hanno tuttavia la precedenza;
- d) a concedere gratuitamente alla Parrocchia l'uso dell'area pubblica, di stabili comunali e delle attrezzature comunali per l'organizzazione di attività/manifestazioni culturali, liturgiche od amministrative (ad esempio per la processione di San Carpofoforo o per le Assemblee parrocchiali);
- e) ad assicurare contro i danni gli impianti e gli arredi presenti nelle aree date in concessione dalla Parrocchia.

Art. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

A La presente Convenzione è valida per ambo le parti dal 1° gennaio 2018, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato, per una durata di 5 (cinque) anni (31.12.2023). Trascorso tale periodo, la stessa si rinnoverà automaticamente per dei periodi quinquennali.

B La Convenzione può essere disdetta in ogni momento da ambedue le parti con comunicazione scritta, inviata per raccomandata per la fine di ogni quinquennio con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Art. 5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALI

A Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

B La presente Convenzione è sottoposta nonché subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale di Bissone e dell'Assemblea parrocchiale della Parrocchia di San Carpofoforo di Bissone, come pure alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.

C La presente Convenzione, una volta entrata in vigore, abroga e sostituisce ogni precedente accordo.

D Le parti si riservano la possibilità di modificare la presente Convenzione prima della scadenza, qualora le circostanze lo imponessero e le parti decidessero di comune accordo.

E Nel caso in cui singole disposizioni della presente Convenzione risultino o vengano dichiarate non valide, tutte le restanti disposizioni mantengono comunque la loro validità. Le disposizioni non valide devono essere sostituite di comune accordo tra le parti. Queste devono rispettare il più possibile le finalità delle disposizioni originariamente pattuite.

F Eventuali controversie tra le parti contrattuali in merito a creazione, interpretazione ed adempimento di questa Convenzione verranno decise da parte del Tribunale ordinario di Lugano, fatte salve le procedure amministrative.

III

Art. 6 FIRMA DEGLI STIPULANTI

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Per il Consiglio parrocchiale:

Il Presidente:

Il Segretario:

Bissone, 2 ottobre 2017.

La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali, uno per ogni parte.
Essa viene letta ed approvata dalle parti che la sottoscrivono.